Comune di Vallo Torinese

(Citta metropolitana di Torino)

Parere del revisore in merito alla proposta di deliberazione della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex allegato 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 ai fini della formazione del rendiconto 2024, variazione dei residui e di cassa per gli esercizi 2025/2027".

Il sottoscritto dott. Maurizio Fossati, revisore per il triennio dal giorno 1° maggio 2024 al giorno 30 aprile 2027 ai sensi dell'art. 234 e segg. del Testo Unico degli Enti Locali, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n°11 del 30/04/2024,

ricevuta

in data 21/02/2025 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex allegato 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 ai fini della formazione del rendiconto 2024, variazione dei residui e di cassa per gli esercizi 2025/2027" ai fini della formazione del rendiconto 2024, con i relativi allegati;

richiamati

- l'art. 179, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che:
 l'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario;
 è vietato l'accertamento attuale di entrate future;
 le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
- l'art. 183, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che:
 tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate debbano essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
 non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica;
 le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
- l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi,

consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, secondo il quale " Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (….). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni é effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non é effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui é' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

tenuto conto

- che il Comune ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 con deliberazione consiliare n° 40 del 28/11/2024;

- delle determine/atti di riaccertamento assunte/i in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

ha esaminato

la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, rilevando quanto di seguito riportato alla data del riaccertamento ordinario:

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'Organo di revisione prende atto che alla proposta di deliberazione di Giunta comunale sono allegati i seguenti prospetti:

- l'elenco al 31/12/2024 dei residui attivi cancellati;
- l'elenco al 31/12/2024 dei residui passivi cancellati;
- l'elenco al 31/12/2024 dei residui attivi conservati;
- l'elenco al 31/12/2024 dei residui passivi conservati;
- l'elenco degli impegni di spesa reimputati al 2025;
- l'elenco degli accertamenti di entrata reimputati al 2025;
- il prospetto di composizione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024;
- il prospetto della variazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- il prospetto della variazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

L'Organo di revisione dà atto che nella reimputazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata l'ente ha rispettato le norme sopra richiamate, nonché la disciplina disposta dal paragrafo 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) in ordine alla costituzione del fondo pluriennale vincolato.

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2024, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a E. 442.347,08;

- residui passivi pari a E. 213.504,85

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	0,00	4.469,05	10,13	4.882,19	3.183,18	21.772,52	**34.317,07**
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	14.536,00	0,00	41.968,24	**56.504,24**
Titolo 3	0,00	4.429,58	4.965,17	6.670,81	4.649,90	147.207,26	**167.922,72**
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	113.731,31	31.999,29	**145.730,60**
Titolo 5	6.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.326,88**
Titolo 6	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.990,00**
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo 9	187,67	0,00	0,00	100,00	0,00	3.267,90	**3.555,57**
Totale	34.504,55	8.898,63	4.975,30	26.189,00	121.564,39	246.215,21	**442.347,08**

I residui attivi relativi al 2019 e precedenti sono costituiti da residui del 2004 per euro 1.682,66, del 2012 per euro 26.307,34 e del 2017 per euro. 6.514,55. (titolo 3).

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	706,38	0,00	9.172,80	3.266,55	11.372,30	176.590,75	**201.108,78**
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3.608,98	**3.643,98**
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo 7	1.425,00	27,00	81,00	127,00	517,36	6.574,73	**8.752,09**
Totale	2.131,38	27,00	9.253,80	3.393,55	11.924,66	186.774,46	**213.504,85**

I residui passivi relativi al 2019 e precedenti sono costituiti da residui del 2011 per euro 432, del 2012 per euro 186,00, del 2013 per euro 230, del 2014 per euro 139,00, del 2015 per euro 112,00, del 2016 per euro 196,88, del 2017 per euro 76,00, del 2018 per euro 99,00 e del 2019 per euro 660,50 (per la quasi totalità si tratta di depositi cauzionali in partite di giro).

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.
In particolare non sono stati eliminati o ridotti residui passivi finanziati in parte con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili.

RESIDUI PER I QUALI E' NECESSARIO PROCEDERE ALLA REIMPUTAZIONE CONTABILE

L'organo di revisione ha verificato che è stato necessario reimputare al 2025 residui attivi presenti nel 2024 per E. 61.370,95 (in parte corrente per E. ed in parte capitale per E. 48.983,79) e residui passivi per E. 76.269,60 (in parte corrente per E. 22.918,21 ed in parte capitale per E. 53.351,39), in quanto l'esigibilità non si è manifestata nel 2024 ma si presume nel 2025. Per la differenza, pari a E. 14.898,65 è stato correttamente movimentato in entrata nel 2025 il fondo pluriennale vincolato (per E. 10.531,05 in parte corrente e per E. 4.367,60 in conto capitale).

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha eliminato, in quanto ritenuti insussistenti residui attivi per un totale di E. 51.781,29 e residui passivi per E. 68.696,19. Relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione. L'organo di revisione raccomanda che in sede di rendiconto i crediti di difficile o dubbia esazione generino il corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'Organo di revisione, prende atto che, in ordine ai crediti di dubbia e di difficile esazione scaduti da oltre tre anni e non ancora prescritti, l'Ente non ha optato per la cancellazione dei residui, procedendo poi, di conseguenza, al loro stralcio dal conto del bilancio.

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione rileva che l'Ente non ha ritenuto necessario provvedere alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Vallo Torinese, 24/02/2025.

Il revisore dei conti
(Dott. Maurizio Fossati)